
SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 05/08/2024, n. 21979

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13068/2023 R.G.

proposto da:

Ma.Al., elettivamente domiciliato in Prato Via A. Modigliani, 7, presso lo studio dell'avvocato Brachi Luca (omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

- ricorrente -

contro

Ca.Ca., elettivamente domiciliata in Firenze. Via Leonardo Da Vinci, 17, presso lo studio dell'avvocato Alimena Eliseo Alfonso (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Pompeis Maria Pia Elena (omissis), come da procura speciale in atti.

- controricorrente -

nonché contro

Ca.Ma., elettivamente domiciliato in Pistoia P.tta Romana, 9, presso lo studio dell'avvocato Cabigiosu Matteo (omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

- controricorrente -

avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 26/2023

depositata il 09/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal

Consigliere Laura Tricomi.

RILEVATO CHE:

1.- Ca.Ca. (anche nel nome del figlio Ca.Ma. (allora minore ultraquattordicenne) convenne in giudizio Ma.Al. al fine di ottenere la pronuncia di dichiarazione di paternità ex art. 269 c.c. del minore - nato il (...) dalla relazione intercorsa tra la stessa e il convenuto e non riconosciuto dal padre (legato da rapporto di coniugio) alla nascita - nonché la condanna del suddetto al versamento del parziale rimborso delle spese di mantenimento del figlio Ca.Ma., dal momento della nascita fino all'attualità, e del contributo di mantenimento dovuto dalla data della sentenza, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da essa attrice e dal figlio a causa del mancato riconoscimento di quest'ultimo da parte del padre, con oneri accessori e vittoria di spese e onorari. Il convenuto si costituì, eccependo l'inammissibilità dell'azione e contestando l'avverso dedotto.

Nel corso del giudizio venne nominato il curatore speciale al minore, che si costituì, aderendo alle domande materne. La causa venne istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza che venisse espletata la consulenza biogenetica, atteso il dissenso del convenuto, e senza ammissione di prove orali.

Il Tribunale di Pistoia, respinta l'istanza di interruzione del giudizio sollevata dal convenuto in comparsa conclusionale, in ragione del raggiungimento della maggiore età da parte di Ca.Ma., in assenza di formale dichiarazione dell'atto interruttivo ex art.78, ultimo comma, c.p.c., e le altre eccezioni sollevate da Ma.Al., accolse la domanda di accertamento della paternità e determinò il contributo per il mantenimento ordinario in Euro 350,00 mensili e nel 50% delle spese straordinarie, disponendo il parziale rimborso delle spese di mantenimento del figlio per il periodo pregresso nella misura di Euro 2.750,00, di contro rigettando la domanda risarcitoria ulteriormente formulata.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2023, ha respinto il gravame proposto da Ma.Al. e confermato la sentenza di primo grado.

Ma.Al. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza di appello, con cinque mezzi.

Ca.Ca. e Ca.Ma. hanno replicato con distinti controricorsi.

È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art.300 c.p.c. (mancata declaratoria officiosa della interruzione per effetto della sopravvenuta capacità del minore e del venire meno della stessa per il genitore, emergente *per tabulas* dal fascicolo).

Il ricorrente deduce che in primo grado, nelle more del termine per il deposito delle comparse conclusionali, Ca.Ma. era divenuto maggiorenne, senza che la parte attrice lo avesse allegato o avesse provocato la interruzione, e riferisce di avere egli eccepito la sopravvenuta interruzione del processo nella comparsa conclusionale senza sortire l'esito auspicato.

Il ricorrente critica la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto, come il primo giudice, che in assenza di dichiarazione della parte interessata all'evento, l'interruzione del processo non andava disposta ed il processo poteva proseguire.

2.2.- Il primo motivo è infondato.

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore (Cass. n. 10048/2018) e senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, essendo escluso che il giudice del merito sia tenuto a svolgere d'ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell'evento interruttivo stesso (Cass. n. 3345/2024).

Inoltre, nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne (Cass. n. 30009/2018).

La decisione impugnata si è attenuta a detti principi ed è immune da vizi.

3.1.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.273 c.c. Sostiene il ricorrente che il consenso tardivo all'azione da parte del minore ultra quindicenne - come avvenuto nel caso di specie - non aveva effetto sanante e che, se anche lo avesse avuto, ove il consenso fosse intervenuto dopo la conclusione della istruttoria, questa avrebbe dovuto essere dichiarata nulla e reiterata.

3.2.- Il secondo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 472/2023), con principio che si intende confermare, in tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minore, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, anche se non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.

Nel caso in esame il consenso venne prestato nel processo e, per quanto interessa, va ribadito che il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione (Cass. n.5291/2000; Cass. n. 4982/1995; Cass. n. 9277/1994; Cass. n. 7761/1990; v. inoltre, in fattispecie particolare, Cass. n. 2572/1999) con la conseguenza che ciò non comporta alcuna nullità dell'attività istruttoria svolta in precedenza.

La decisione impugnata, anche sotto questo profilo, risulta immune dai vizi denunciati.

4.1.- Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art.273 c.c., su profilo che il ricorrente ritiene strettamente connesso e collegato con l'art.80 c.p.c.

A parere del ricorrente, il curatore speciale nominato in primo grado, in corso di causa *ex officio*, ai sensi dell'art.80 c.p.c. avrebbe dovuto "coinvolgere" il Giudice tutelare prima dell'audizione del minore, sia in merito alla prestazione del consenso ex art. 273 c.c., che per conseguire l'autorizzazione a costituirsi.

4.2.- Il motivo è infondato.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, l'art. 273 c.c., che consente al genitore esercente la potestà, o al tutore, di promuovere nell'interesse del minore l'azione relativa, prevede un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in funzione di un loro particolare interesse all'esercizio di detto potere; a tal fine, solo nell'ipotesi in cui l'azione sia promossa dal tutore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'esplicita previsione dell'art. 273, primo comma cod. civ., che implicitamente la esclude per l'ipotesi che l'azione sia promossa dall'esercente la potestà di cui all'art. 316 cod. civ. (Cass. n. 5141/1992; Cass. n. 267/1993).

Non ricorre, nella specie, e la violazione dell'art. 80 c.p.c., poiché, anche prima della novella del 2021, la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. poteva essere effettuata in corso di causa allorquando l'esigenza era insorta nel corso del giudizio (Cass. n. 7362/2015), come nel caso - ricorrente nella specie - in cui il minore si costituisca a mezzo del curatore, essendovi conflitto di interessi con i genitori.

5.1.- Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4, c.p.c., la mancata ammissione di prova in ordine alla capacità di intendere e di volere del minore e alla valida manifestazione del consenso in corso di causa da parte dello stesso, accertamento ritenuto rilevante in relazione all'espressione del consenso richiesta ex art.273 c.c.

A parere del ricorrente, senza detto accertamento non è consentito al giudice di verificare la validità del procedimento ed esaminare l'efficacia delle risultanze istruttorie.

5.2.- Il motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* e non la censura pertinentemente.

La Corte di appello ha chiaramente preso in esame la censura sollevata da Ma.Al. in ordine alla prospettata incapacità di Ca.Ma. ad esprimere il consenso e la ha respinta rimarcando con puntale motivazione, da un lato, la genericità della deduzione - non supportata da elementi idonei, non rinvenibili nella relazione clinica del 12 gennaio 2017, nella quale erano descritti deficit neuro-motori, in assenza di alterazioni delle capacità cognitive suscettibili di determinarne una grave compromissione, tale da incidere sull'espressione del consenso - e dall'altro l'esito dell'audizione, che ha ripercorso, sottolineando gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto la manifestazione della volontà del minore formulata in maniera chiara ed appropriata.

La censura non si fa carico dell'accertamento compiuto e risulta inammissibile.

6.1.- Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art.360, primo comma, n.4, c.p.c. per travisamento della prova (ritenuta erronea pacificità di fatti), insufficienza probatoria a discarico del diniego di sottoposizione all'esame DNA con conseguente necessità di collocare tale dato in contesto fattuale ulteriore, mancata ammissione di prova in ordine a fatti che, se provati, secondo il ricorrente non avrebbero consentito di attribuire valore probatorio al diniego di consenso alla sottoposizione all'esame del DNA.

6.2.- Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare che costituisce orientamento consolidato quello per cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991; Cass. 15568/2011), anche

se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti anche altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004). Inoltre, nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (cfr. Cass. n.22498/2021; Cass. 23290/2015, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale).

Inoltre, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. n.28886/2019; Cass. n.7092/2022).

Nel presente caso, la Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha preso in considerazione il rifiuto di Ma.AI. a sottoporsi all'esame del DNA, unitamente a una pluralità di emergenze probatorie riguardanti le vicende familiari ed i rapporti intercorsi tra l'appellante ed il minore, ben consapevole in ragione di pregresse e ripetute frequentazioni con Ma.AI. del rapporto di filiazione, con ampia ed articolata motivazione che il ricorrente vorrebbe impropriamente sovvertire con la censura in esame.

In proposito, va rammentato che anche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (nella specie le circostanze dedotte nell'articolazione delle prove testimoniali non accolte), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le tante Cass. S.U. 8053/2014; Cass. n. 27415 del 2018).

A ciò si aggiunga che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcuna prova rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass. n. 21187/2019).

Alla stregua dei suesposti principi, il quinto motivo risulta in realtà impropriamente diretto a sollecitare un riesame del materiale probatorio, ossia in buona sostanza a criticare il "peso probatorio" attribuito alle diverse emergenze probatorie, ed in particolare al rifiuto a sottoporsi all'esame del DNA, su cui la Corte di merito ha principalmente fondato il proprio

convincimento, spiegandone, con adeguata motivazione, le ragioni, all'esito di dettagliata disamina e raffronto del contenuto del materiale probatorio.

7.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura rispettivamente liquidata in dispositivo in favore di Ca.Ca. e in favore di Ca.Ma.; si dispone che le spese processuali liquidate in favore di quest'ultimo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia effettuato in favore dello Stato in base all'art. 133 del D.P.R. n. 115/2020.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Ca.Ca., che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, ed alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Ca.Ma., ammesso al patrocinio a carico dello Stato, che liquida in Euro 5.000,00 e che dispone che siano versate in favore dello Stato;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2024.